

AVVERTENZA

L'ufficio casa non effettua assistenza alla compilazione della domanda.

I documenti richiesti devono essere portati in fotocopia. Presso gli uffici comunali NON è possibile effettuare fotocopie.

Per la corretta compilazione della domanda é consigliabile leggere le seguenti istruzioni:

I MODULI **A, B O C** DEVONO ESSERE COMPILATI SOLO SE L'AFFITTO ANNUO E' SUPERIORE AI REDDITI. Come risultanti dell'attestazione I.S.E. – I.S.E.E. al rigo “somma dei redditi della dichiarazione” (importo indicato alla pag. 2 della Attestazione), sommato ad eventuali redditi esenti I.R.P.E.F.

Primo caso

Il modello **A** (dichiarazione sostitutiva del terzo sostenitore del reddito) ed il modello **B** (dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti ricevuti per il pagamento dell'affitto) devono essere compilati solo da coloro che paghino un affitto superiore ai loro redditi e che riescano a pagarlo grazie ad aiuti economici da parte di terze persone (parenti, amici etc...).

Secondo caso

Il modello **C** (dichiarazione sostitutiva per situazione reddituale variata) lo deve compilare e presentare solo chi, rispetto al 2013, ha avuto una variazione dei propri redditi grazie a nuove entrate derivanti da stipendi o pensioni, o entrate di altra natura aventi carattere di periodicità grazie alle quali riesce a pagare l'affitto.

I MODULI **D, E** DEVONO ESSERE COMPILATI ENTRAMBI E SOLO SE L'INQUILINO E' MOROSO NEL PAGAMENTO DELL'AFFITTO.

IL MODULO **F** DEVE ESSERE COMPILATO SOLO SE L'INQUILINO E'

o un lavoratore dipendente, che ha perduto il lavoro;

o chi abbia subito uno sfratto per morosità e sia seguito dal Servizio sociale professionale ed abbia stipulato un nuovo contratto di affitto.

Si consiglia di controllare prima della consegna la completezza della domanda e degli allegati la mancanza o l'incompletezza di alcuni dati comporta l'esclusione della domanda.

ATTENZIONE

Le informazioni che seguono valgono per tutti i modelli allegati, aventi forma e sostanza di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, e si consiglia di leggerle attentamente.

Le presenti dichiarazioni sostituiscono la normale certificazione ed hanno la stessa validità temporale del certificato che sostituiscono.

Gli stati, i fatti e le qualità di cui è ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione sono quelli previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

- ❖ I dati a conoscenza dell'interessato contenuti nella carta d'identità;
- ❖ Godimento dei diritti civili e politici;
- ❖ Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- ❖ Stato di famiglia anche per ottenere gli assegni familiari;
- ❖ Esistenza in vita;
- ❖ Nascita del figlio, decesso del coniuge o parente di primo grado;
- ❖ Iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- ❖ Appartenenza ad ordini professionali;
- ❖ Titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- ❖ Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- ❖ Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- ❖ Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- ❖ Qualità di disoccupazione, di pensionato, di studente, di vivenza a carico, etc...
- ❖ Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- ❖ Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- ❖ Adempimento degli obblighi militari e i dati del foglio matricolare;
- ❖ Di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- ❖ Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- ❖ Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Tali dichiarazioni possono essere anche cumulative.

Gli stati, qualità o fatti giuridicamente rilevanti che sono a diretta conoscenza dell'interessato anche se relativi a terze persone possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Le dichiarazioni false costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 18.12.2000.

I cittadini appartenenti all'Unione Europea possono rendere dichiarazioni sostitutive alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari possono rendere dichiarazioni sostitutive, purché siano regolarmente soggiornanti in Italia e riguardino stati, fatti o qualità personali attestabili da enti pubblici italiani.

Non possono essere sostituiti con tali dichiarazioni i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità ce, di marchi e brevetti.

L'autentica della firma è necessaria solo se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è rivolta ad un soggetto privato o al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (art. 21 comma 1 e 2 del D.P.R. 445/2000).

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non autenticata non è soggetta all'imposta di bollo.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata è soggetta all'imposta di bollo tranne che nei casi di esenzione previsti dalla tabella B del D.P.R. 642/72 e successive modifiche.